Testo messo in consultazione

Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (AASO)

del ...

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

[1]L'accordo disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche svolte negli ospedali (scuola in ospedale) tra i Cantoni aderenti all'accordo.

[2]Si applica alle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo di cui si avvalgono gli allievi

a. ricoverati in ospedali al di fuori del Cantone nel quale devono assolvere il loro obbligo scolastico,
b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni,
c. con il consenso del loro rappresentante legale e
d. durante le settimane di insegnamento annuali determinanti nel Cantone in cui ha sede l'ospedale.

[3]Si applica alle attività di formazione generale del livello secondario II di cui si avvalgono gli allievi

a. ricoverati in ospedali al di fuori del loro Cantone di domicilio,
b. dopo un periodo d'attesa di sette giorni.

[4]Il periodo d'attesa non si applica se la durata complessiva della degenza in ospedale è di almeno due settimane.

[5]Gli accordi intercantonali che disciplinano la corresponsabilità o il cofinanziamento delle scuole in ospedale oppure gli indennizzi non regolamentati dal presente accordo per usufruire delle

attività proposte da una scuola in ospedale prevalgono sul presente accordo. Questa disposizione si applica a condizione che l'indennizzo finanziario delle attività corrisponda almeno agli importi definiti nell'allegato.

Art. 2 Principio

Le scuole in ospedale garantiscono una sufficiente formazione scolastica e, ove possibile, un reinserimento degli allievi ricoverati nella classe o nella scuola di appartenenza; a tal fine assicurano un appropriato scambio con il rispettivo docente di classe della scuola di appartenenza.

II Attività, contributi e impegno a versare contributi

Art. 3 Attività scolastiche

[1]Le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo

a. si attengono ai piani di studio per l'insegnamento in classe della scuola dell'obbligo,
b. offrono le migliori condizioni quadro per sostenere individualmente gli allievi in questione e
c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

[2]Le attività scolastiche nell'ambito del livello secondario II

a. assicurano il livello di formazione nelle discipline fondamentali (formazione generale),
b. offrono le migliori condizioni quadro per una formazione individualizzata degli allievi in questione e
c. assicurano il collegamento degli allievi con la classe/scuola di appartenenza.

[3]Le attività che non rispondono alle esigenze poste al capoverso 1 come pure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici degli allievi ricoverati non fanno parte dell'indennizzo ai sensi del presente accordo.

Art. 4 Allegato

[1]L'allegato all'accordo definisce

a. quali attività scolastiche proposte nei diversi ospedali rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo,
b. quale indennizzo i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche utilizzate individualmente,
c. di quali attività i Cantoni intendono beneficiare e
d. quali sono le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario.

[2]I Cantoni di accoglienza possono notificare al segretariato le attività che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo affinché possano essere inserite nell'elenco di cui al capoverso 1, purché siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3.

[3]I Cantoni di accoglienza assicurano che le attività scolastiche notificate adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti impiegati possiedano le necessarie qualifiche.

Art. 5 Contributi

[1]I Cantoni di accoglienza fissano i contributi accordati alle attività scolastiche indicate nell'allegato.

[2]Al riguardo tengono conto dei seguenti principi:

a. l'indennizzo è stabilito sotto forma di contributo forfettario per mezza giornata;
b. l'indennizzo copre esclusivamente le attività scolastiche (costi del personale e d'esercizio);
c. gli importi dei contributi forfettari accordati per gli allievi non scolarizzati nel Cantone non possono essere superiori a quelli versati per gli allievi che assolvono il loro obbligo scolastico nel Cantone di accoglienza.

[3]I contributi sono validi per l'anno in questione.

Art. 6 Cantoni debitori

[1]Il Cantone debitore nell'ambito della scuola dell'obbligo è quello nel quale l'allievo ricoverato in ospedale deve assolvere il proprio obbligo scolastico. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

[2]Il Cantone debitore nell'ambito del livello secondario II è quello nel quale l'allievo ricoverato ha il domicilio. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal diritto cantonale applicabile.

[3]Il Cantone può subordinare l'aiuto finanziario all'adempimento di determinate condizioni.

III. Parità di trattamento

Art. 7 Trattamento degli allievi provenienti dai Cantoni che si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

Le scuole in ospedale garantiscono agli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o di domicilio ha dichiarato la propria disponibilità a versare il contributo finanziario, lo stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.

Art. 8 Trattamento degli allievi provenienti da Cantoni che non si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

[1]Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica non hanno diritto alla parità di trattamento in merito alla frequenza delle attività.

[2]Se gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica frequentano l'attività in questione, la scuola in ospedale chiede al Cantone

aderente all'accordo un indennizzo che corrisponda almeno all'indennizzo di cui all'articolo 5.

IV. Esecuzione

Art. 9 Segretariato

[1]Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

[2]I suoi compiti sono segnatamente

a. informare i Cantoni aderenti all'accordo,
b. coordinare e
c. disciplinare le questioni relative all'esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive.

Art. 10 Procedura di attribuzione dei contributi

Il Cantone di accoglienza designa l'ufficio di pagamento per ogni attività scolastica e nelle sue basi giuridiche disciplina le condizioni della frequenza di un'attività scolastica nella scuola in ospedale.

Art. 11 Modifica dell'allegato

[1]Una modifica dell'allegato (elenco delle attività) è possibile all'inizio di ogni anno scolastico.

[2]Nuove attività sono inserite nell'elenco se sono state notificate al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

[3]Un'eventuale modifica della disponibilità a versare un contributo finanziario o delle condizioni correlate deve essere comunicata al segretariato prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno civile.

Art. 12 Spese legate all'esecuzione dell'accordo

Le spese del segretariato attinenti all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti all'accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Sono fatturate loro annualmente.

V. Disposizioni finali

Art. 13 Risoluzione delle controversie

[1]Le controversie derivanti dal presente accordo sono rette dalla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla CQI[1].

[2]Laddove la controversia non possa essere risolta, il Tribunale federale decide, su azione, secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b LTF[2].

Art. 14 Adesioni

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 15 Entrata in vigore

[1]Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione pone in vigore l'accordo quando vi hanno aderito almeno sei Cantoni, ma al più presto all'inizio dell'anno scolastico 20../20...

[2]L'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicato alla Confederazione.

---

[1] Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (convenzione quadro, CQI)
[2] Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

Art. 16 Disdetta

L'accordo può essere disdetto con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato con effetto dal 31 luglio rispettando un preavviso di due anni, ma la prima volta al più presto cinque anni dopo l'adesione.

Art. 17 Durata degli obblighi in caso di disdetta dell'accordo

Se un Cantone ha revocato la sua disponibilità a versare un contributo finanziario oppure ha disdetto l'accordo, gli obblighi assunti sulla base del presente accordo per gli allievi ricoverati al momento dell'uscita del Cantone dall'accordo rimangono in essere fino alle dimissioni dell'allievo dall'ospedale.

Art. 18 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre parti all'accordo.

Berna,

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione:

La presidente
Silvia Steiner

La segretaria generale
Susanne Hardmeier